

## **STATUTO**

### **DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

#### **Art. 1**

Ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. n. 28 del 04.03.2010 è istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania (d'ora in avanti C.d.O.), con delibera del 22.2.2011, l'Organismo di Conciliazione del Foro di Catania (d'ora in avanti O.d.C.), avente lo scopo di provvedere stabilmente all'attività di mediazione per la conciliazione delle controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, anche secondo modalità di svolgimento telematiche.

#### **Art. 2**

##### **Sede dell' O.d.C.**

L'O.d.C. svolge le sue funzioni presso i locali messi a disposizione dal Presidente del Tribunale di Catania, in conformità dell'art. 18 D.lgs. n. 28/10 e/o presso la sede del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania o locali da quest'ultimo individuati, anche presso le Sezioni distaccate del Tribunale di Catania.

Possono essere istituiti uffici presso altri Tribunali di intesa con i locali Consigli dell'Ordine.

#### **Art. 3**

##### **Personale**

L'O.d.C. si avvale di personale subordinato individuato e selezionato dal C.d.O. per svolgere i compiti di segreteria e tutte le incombenze connesse o consequenziali.

Il personale ha l'obbligo della riservatezza e dovrà espressamente impegnarsi a non chiedere e a non ricevere denaro, assumere obblighi, utilità di qualsivoglia genere o natura o diritti personali connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati dall'O.d.C..

#### Art. 4

##### Composizione O.d.C.

L'O.d.C. è amministrato da un Consiglio composto dal Presidente e da sei membri nominati dal C.d.O. e scelti tra i suoi componenti o tra gli avvocati con anzianità di almeno 15 anni di iscrizione all'Albo degli Avvocati di Catania.

I Componenti dell'O.d.C. svolgono le loro funzioni a titolo gratuito.

Il Presidente dell'O.d.C. è il Presidente del C.d.O. o suo delegato.

Il Consiglio dell'O.d.C. elegge a maggioranza di voti il segretario.

I componenti dell'O.d.C. restano in carica per un periodo coincidente con il mandato del C.d.O. e, comunque, fino all'insediamento del nuovo C.d.O..

#### Art. 5

##### Funzioni del Presidente

Il Presidente convoca, presiede e coordina le sedute del Consiglio dell'O.d.C., fissando i punti all'ordine del giorno; esamina eventuali esposti nei confronti dei mediatori e li assegna, eventualmente, ad un componente del Consiglio dell'O.d.C. che dovrà relazionare senza indugio.

#### Art. 6

##### Funzioni del Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente, tiene il registro degli affari di mediazione, cura la redazione dei verbali delle sedute del Consiglio dell'Organismo e provvede alla custodia dei relativi Registri.

#### Art. 7

##### Convocazione dell'O.d.C.

Il Consiglio dell'O.d.C. viene convocato con preavviso di almeno tre giorni dal Presidente con comunicazione scritta contenente il giorno, l'orario, la sede e gli argomenti da trattare, da inviarsi a mezzo fax o anche per posta elettronica ed è da ritenersi validamente costituito con la presenza di almeno quattro componenti.

In caso di assenza del Presidente ne assume le funzioni il componente più anziano per iscrizione all'Albo degli Avvocati.

Le riunioni dell'Organismo sono verbalizzate in un apposito registro, che sarà numerato in ogni pagina e vidimato dal Presidente dell'O.d.C..

Le decisioni dell'Organismo sono assunte a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente o del suo facente funzioni.

## Art. 8

### Compiti dell' O.d.C.

L'O.d.C.:

- a) Tiene ed aggiorna periodicamente l'Elenco dei Mediatori;
- b) Cura la tenuta del Registro degli affari di mediazione e conciliazione;
- c) Esamina le richieste di mediazione e designa i Mediatori;
- d) Esamina gli esposti nei confronti dei Mediatori ed adotta i relativi provvedimenti;
- e) Vigila sul rispetto da parte dei Mediatori designati degli obblighi cui sono tenuti;
- f) Provvede, in caso di violazioni commesse dal Mediatore, alla revoca dallo specifico incarico ed alla sua sostituzione; alla sospensione dell'interessato dall'elenco e dall'esercizio dell'opera di mediazione o, in casi più gravi, alla cancellazione dall'Elenco dei Mediatori;
- g) Provvede al controllo della regolarità formale dei verbali stilati dal Mediatore designato ed a tutti gli incombeni successivi alla conclusione del tentativo di mediazione stragiudiziale esperito dal Mediatore designato;
- h) Predispose il rendiconto contabile finanziario dell'esercizio entro il 28 febbraio di ciascun anno;
- i) Trasmette, a far data dal secondo anno di iscrizione nel Registro, entro il 31 marzo di ogni anno successivo, il rendiconto della gestione su modelli predisposti dal Ministero;
- l) Fissa ed aggiorna i costi e le tariffe da applicare tenendo conto delle disposizioni legislative o regolamentari;

- m) Determina la tariffa da applicare a ciascun caso ed il valore della lite nei casi in cui non sia determinato o vi sia divergenza tra le parti.
- n) Adempie ad ogni altro compito previsto dalla normativa o delegato dal C.d.O.

#### Art. 9

##### Riservatezza del procedimento

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione non sono accessibili al pubblico tranne che nei casi di legge o previsti dal regolamento.

#### Art. 10

##### Elenco dei Mediatori

L'O.d.C. istituisce, tiene ed aggiorna un elenco di Mediatori che si siano impegnati a svolgere le funzioni di mediatore in via esclusiva per l'O.d.C..

Almeno entro il mese di gennaio di ogni anno, l'Elenco aggiornato deve essere inviato al Ministero competente.

Nell'elenco dei Mediatori possono essere iscritti, a domanda:

- gli avvocati iscritti all'Albo che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'avvertimento;
- i laureati in giurisprudenza.

Il richiedente deve aver partecipato con profitto al corso specifico di formazione per mediatori, che sia stato tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Catania in via diretta o avvalendosi della Scuola Forense o del Centro di Studi e di formazione professionale in materia giuridica.

Il Mediatore non deve:

- aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva anche per contravvenzioni;
- aver riportato condanne a pena detentiva, applicata su richiesta delle parti non inferiore a sei mesi;
- essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza.

## Art. 11

### Degli obblighi del Mediatore

Il Mediatore designato deve eseguire personalmente la sua prestazione ed è tenuto all'obbligo della riservatezza su tutto quanto appreso per ragioni della sua opera.

Al Mediatore è fatto divieto di assumere obblighi, utilità di qualsivoglia genere e natura o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati. Non può percepire compensi direttamente dalle parti.

Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di:

- a) Sottoscrivere previamente per ciascun affare per il quale è designato una dichiarazione di imparzialità e di insussistenza di motivi di incompatibilità con l'incarico da assumere;
- b) informare immediatamente l'O.d.C., ed eventualmente le parti dell'affare in corso di trattazione, delle vicende soggettive che possono avere rilevanza agli effetti delle prestazioni conciliative e dei requisiti individuali richiesti ai fini della imparzialità dell'opera;
- c) dichiarare che non ha alcuna incompatibilità con l'incarico da svolgere, ed espressamente, che:
  - non ha mai espletato alcun incarico per alcuna delle parti interessate;
  - che i collaboratori del suo studio non hanno mai svolto alcun incarico per alcuna delle parti interessate alla mediazione;
  - non è parente od affine con nessuna delle parti.

## Art. 12

### Designazione Mediatore

Su istanza dell'interessato (o degli interessati) tesa ad esperire la mediazione stragiudiziale, l'O.d.C. provvede a designare il Mediatore, secondo i criteri stabiliti nel regolamento, notiziando quest'ultimo della natura della controversia e delle parti.

Il designato Mediatore è tenuto a rilasciare dichiarazioni di insussistenza di motivi di incompatibilità con l'assunzione dell'incarico, e ad impegnarsi ad

esercitare l'incarico con imparzialità. In caso di incompatibilità l'O.d.C. provvede a designare un nuovo Mediatore.

Il designato Mediatore non può astenersi dall'incarico ricevuto senza giustificato motivo, e comunque non più di tre volte in un triennio (tranne che nel caso di cui al comma precedente) pena la cancellazione d'ufficio dall'Elenco dei Mediatori.

### Art. 13

#### Procedimento di cancellazione o sospensione dall'elenco

Il Mediatore che non rispetti o violi gli obblighi previsti dall'art. 11 è, con delibera del Consiglio dell'O.d.C., immediatamente sospeso, in via cautelare, dall'Elenco e sostituito nell'incarico da altro mediatore all'uopo designato. Viene, pertanto, invitato a fornire chiarimenti ed al termine della fase istruttoria l'O.d.C. può determinarsi nei confronti del Mediatore nei seguenti modi:

1. riammetterlo a svolgere le proprie funzioni;
2. cancellarlo dall'Elenco dei Mediatori, nel qual caso è immediatamente notiziato il C.d.O. di appartenenza al fine dell'apertura del rituale procedimento disciplinare.

Nel caso di esposto di una delle parte interessate, l'O.d.C. provvede nel più breve tempo possibile, a sentire sui fatti esposti il Mediatore interessato e può determinarsi nel seguente modo:

1. consentire all'interessato di continuare a svolgere l'incarico;
2. sospenderlo cautelativamente dall'incarico provvedendo alla sua sostituzione ed eventualmente avviando il procedimento di cancellazione di cui al comma 1, notiziando immediatamente il C.d.O. di appartenenza al fine dell'apertura del rituale procedimento disciplinare.

Il Mediatore che perda alcuno dei requisiti previsti per l'iscrizione è cancellato dall'Elenco, previa contestazione scritta con facoltà di presentare memorie o di essere sentito personalmente, se richiesto, nel termine di dieci giorni. Nelle more del completamento della procedura, il Mediatore può essere sospeso dall'Elenco e sostituito negli incarichi in corso.

Delle sospensioni e/o cancellazioni dall'Elenco è data immediata notizia al Responsabile del Registro degli Organismi di Conciliazione.

## LA CONTABILITA' DELL'O.d.C.

### Art. 14

#### Dei mezzi dell'O.d.C.

L'O.d.C., per lo svolgimento delle sue funzioni, utilizza strumenti, mezzi e personale del C.d.O.

E' tenuto a dotarsi di un Registro, anche informatico, su cui annotare le entrate e le uscite.

### Art. 15

#### Entrate e Uscite

L'O.d.C. tiene una contabilità separata delle entrate e delle uscite.

L'O.d.C. tiene un conto corrente nel quale affluiscono tutte le entrate e dal quale vengono ordinati i pagamenti, mediante assegni o bonifici a firma congiunta del Presidente dell'Organismo e del consigliere tesoriere dell'Ordine.

Non possono essere disposti pagamenti in mancanza di integrale provvista, e non può essere detenuto denaro in contanti.

Le entrate dell'O.d.C. sono costituite dai proventi derivanti dall'attività di conciliazione e mediazione.

Le uscite dell'O.d.C. sono costituite dai compensi, debitamente fatturati, dei Mediatori e dalle spese di funzionamento.

Sia le entrate che le uscite confluiscono nel bilancio del C.d.O. previo controllo ed approvazione del rendiconto contabile finanziario annuale dell'O.d.C.

### Art. 16

#### Controlli sulla gestione contabile dell'O.d.C.

Il controllo sulla gestione contabile dell'O.d.C. è affidata al C.d.O. ed al Collegio dei revisori dei Conti.

Il Consigliere Tesoriere ed i componenti del Collegio dei revisori dei Conti non possono svolgere le funzioni di Mediatore e non possono essere componenti del Consiglio dell'O.d.C. fino ad un anno successivo alla cessazione dalla carica.

Il Consiglio dell'O.d.C. è tenuto ad approvare ed a depositare al C.d.O. entro il 31 ottobre di ciascun anno una proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo ed entro il 28 febbraio di ciascun anno il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente.

#### Art. 17

##### Norma transitoria

In sede di prima applicazione e fino alla conclusione del 1° corso di formazione di cui all'art. 10 di questo Statuto, sono iscritti nell'Elenco gli avvocati che ne faranno richiesta con almeno 15 anni di anzianità di iscrizione all'Albo alla data di scadenza dell'Avviso pubblico emanato dal CdO. I richiedenti saranno iscritti nell'Elenco secondo l'anzianità di iscrizione all'Albo, procedendo dalla maggiore alla minore anzianità e, in caso di uguaglianza, secondo la maggior età

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

E' copia conforme all'originale

Catania 1.3.2011

**IL CONSIGLIERE SEGRETARIO**  
Avv. Diego Geraci

